

COMUNICATO STAMPA

In riferimento agli articoli di stampa riguardanti le penalizzazioni inferite dalla giustizia sportiva alle società Trapani Calcio 1905 s.r.l. e Trapani Shark s.r.l. apparsi ripetutamente su diverse testate on line, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Lo Studio Vulpetti è sempre stato totalmente estraneo alla definizione, stipula e perfezionamento di qualsiasi contratto di cessione di crediti di imposta fra le società F.C. Trapani Calcio 1905 s.r.l. e/o Trapani Shark s.r.l. (entrambe società sportive che fanno riferimento al dottor Valerio Antonini) e il Gruppo Alfieri SPV s.r.l. entità con la quale il nostro studio mai e poi mai è entrato in contatto, a differenza del Dottor Valerio Antonini stesso.

Il nostro ruolo è rimasto circoscritto ad informare il Dottor Valerio Antonini della possibilità di ottenere uno sconto netto del venti per cento su tutti gli F24, per quanto dovuto all'Erario, trattandosi di un'operazione in sé molto comune nella prassi, perfettamente lecita e opportuna nel caso in cui un'entità si trovi in difficoltà nel pagamento dei debiti verso fisco ed enti previdenziali.

La vicenda inizia il 10 febbraio 2025, e il nostro Studio, dopo averne ricevuto notizia per via e-mail da una nota società di consulenza terza, si limitava ad informare l'F.C. Trapani Calcio s.r.l. dell'opportunità di beneficiare di questo sconto attraverso l'acquisto di crediti di imposta da società di cartolarizzazione non meglio precisate. Nell'interesse del nostro Cliente, abbiamo quindi informato la dirigenza della Società della possibilità di porre in essere questa operazione.

Da questo momento in poi, l'estraneità del nostro operato è incontrovertibile. La terzietà dello Studio Vulpetti, infatti, è ampiamente dimostrata:

a) dalla mail del giorno successivo, l'11 febbraio, trasmessa dalla Compagnia del Risparmio s.r.l. (ovvero la Società incaricata dall'FC Trapani Calcio 1905 s.r.l. di

fornire consulenza per la conclusione della stessa operazione di cessione del credito, affidata successivamente al Gruppo Alfieri spv s.r.l.) in cui venivamo informati del contratto perfezionato, senza alcun nostro coinvolgimento, fra la Compagnia del Risparmio s.r.l. e l'F.C. Trapani 1905 s.r.l.

b) dalla mail, inviata al nostro Studio dal Dottor Valerio Antonini stesso, in data 20 marzo 2025, in cui si legge: «*Situazione con Alfieri molto chiara, anzi ci ho parlato e ci incontriamo a breve per definire varie situazioni. Gli ho fatto un ulteriore bonifico di 25 mila euro, già entrato in circuito...*»;

c) dalla mail, ricevuta dal nostro Studio per Cortese Conoscenza, datata 6 aprile 2025, in cui direttamente e autonomamente, senza alcun nostro intervento, il dottor Valerio Antonini invia gli F24 di febbraio 2025 (da compensare), dell'FC Trapani 1905 s.r.l. e della Trapani Shark s.r.l. al Gruppo Alfieri spv s.r.l..

Nella stessa mail, il dottor Valerio Antonini chiede «*conferma dell'avvenuta compensazione per la giornata di lunedì dell'F24 inviatovi la scorsa settimana*» (del quale non eravamo a conoscenza) e quantifica in 314.717,87 euro complessivi il dovuto allo stesso Gruppo Alfieri per la compensazione degli F24 di Trapani Shark s.r.l. (133.075,11) e Fc Trapani 1905 s.r.l. (181.642,76). Tutto questo, si ribadisce, avvalora, ulteriormente, l'assoluta distanza del nostro Studio dalle operazioni condotte autonomamente dal dottor Valerio Antonini.

In spregio alla verità dei fatti e con la volontà di trovare un capro espiatorio per le penalizzazioni subite a causa del mancato assolvimento, a vario titolo, di oneri tributari il dottor Valerio Antonini dal maggio 2025 in poi ha ripetutamente accusato pesantemente il nostro Studio di aver «*falsificato i documenti della due diligence, garantendo la credibilità e l'esistenza dei crediti del Gruppo Alfieri*». Il nostro studio non ha mai ricevuto mandato, né compenso, per la redazione di una due diligence in merito, della quale nella prassi si occupa un Advisor terzo ad hoc individuato.

Da ultimo, in data 8 dicembre 2025, nel suo personale profilo della piattaforma X, ha rincarato la dose, affermando di una «*truffa organizzata dal nostro "amatissimo" Francesco Vulpetti*».

Per queste ed altre dichiarazioni, il nostro ufficio legale ha già provveduto a inoltrare querela contro Valerio Antonini.

Unitamente al presente comunicato, si allegano:

- 1) La mail dell'11 febbraio 2025, in cui il nostro Studio viene informato per Cortese Conoscenza del contratto di consulenza sottoscritto da Compagnia del Risparmio s.r.l. e F.C. Trapani Calcio 1905 s.r.l.
- 2) Il contratto allegato alla precedente mail
- 3) mail del 20 marzo che reca le parole di Antonini: «*Situazione con Alfieri molto chiara...*»
- 4) mail del 6 aprile e 7 aprile 2025, in cui il dottor Valerio Antonini invia al Gruppo Alfieri spv s.r.l. gli F24 (da compensare), dell'FC Trapani 1905 s.r.l. e della Trapani Shark s.r.l.

Da: compagnidelrisparmio@pec.it
Inviato: martedì 11 febbraio 2025 18:25
A: gruppoalfierispvsrl@pec.it; pugliese.dr.angelo@pec.it
Oggetto: l: Invio incarico a Trapani Calcio
Allegati: Doc identità.pdf; Visura.pdf

Buonasera. In allegato documenti Cliente Trapani Calcio, che vuole compensare 400.000 € entro il 17 c.m.
Vi prego di inviare loro l'incarico Alfieri, mettendoci in cc.
Grazie, saluti.

Gianluigi Russo

Direzione Organizzazione
Compagnia del Risparmio

Mob. 370.1008078

www.compagnidelrisparmio.com



**COMPAGNIA
DEL RISPARMIO**

Da: fctrapani1905@legalmail.it <fctrapani1905@legalmail.it>

Inviato: martedì 11 febbraio 2025 17:48

A: compagnidelrisparmio@pec.it

Cc: vulpettifrancesco@gmail.com

Oggetto: Invio documentazione

Con la persente, Vi inviamo la documentazione come da Voi richiesto.

Cordialmente

--

F.C. TRAPANI 1905 S. R.L.

Via Vincenzo Bellini, 2

91100 TRAPANI

Partita Iva nr. 02549930812

Codice SDI nr M5UXCR1

e-mail: segreteria@fctrapani1905.net

pec: fctrapani1905@legalmail.it



INCARICO DI CONSULENZA

Tra

Compagnia del risparmio srl, cod fisc. e part. IVA 16378511006, con sede legale in Via Selvaforte 40 - 00148 Roma (RM) - pec compagniadelerisparmio@pec.it, nella persona del legale rappresentante, che agisce in virtù del poteri conferitigli, di seguito denominato "Consulente"

(Società TRAPANI CALCIO 1905 S.R.L. con sede in Via BELLINI 2, p. IVA 02549930812, in persona del legale rappresentante ANTONINI VALERIO mail valerio.antonini@trapani1905.it pec trapani.1905@legalmail.it che agisce in virtù del poteri conferitigli, di seguito denominata "Committente", presentata dal Collaboratore TAX CONSULTING FIRM SRL.....

Firmato digitalmente da **VALERIO ANTONINI**

Premesso che:

- C: Il Consulente svolge la sua attività di ricerche di mercato in prodotti e servizi dedicati alle Aziende, operando per l'individuazione di soluzioni scelte liberamente sul mercato:
- idonee al soddisfacimento del risparmio generale aziendale,
 - per aumentare la competitività aziendale con soluzioni innovative
 - rivolte alla ricerca di opportunità economiche tramite bandi europei
- La Committente è interessata a ricevere un servizio professionale di Consulenza per la ricerca, la trattazione e verifica di soluzioni utili ad apportare risparmio costi ed innovazione nelle attività produttive;

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante ed imprescindibile del presente Mandato; Il presente atto prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto.

1) Oggetto dell'incarico - Durata

1a) Con la sottoscrizione del presente Incarico la Committente conferisce formalmente al Consulente l'incarico di effettuare ricerche di mercato sia presso i Fornitori attuali sia su altri liberamente rintracciati e di contrattare, in proprio nome e nel proprio interesse, condizioni di fornitura riferite a servizi e prodotti.

Nel presente incarico si menziona specificatamente il servizio di compensazione degli F24 aziendali con crediti fiscali, tramite apposito contratto con SPV, segnalata al Committente dalla Consulente.

Con la sottoscrizione del presente Accordo la Committente affida formalmente ed in via esclusiva al Consulente l'incarico di gestire la compensazione dei propri F24 mensili tramite SPV, incaricata da Banca d'Italia, individuata e segnalata dal Consulente.

Per eventuali affidamenti di incarichi di Consulenza su altri servizi svolti da Compagnia del Risparmio si faccia riferimento all'Allegato UNO al presente Accordo.

1b) L'incarico di cui al punto 1a è affidato in esclusiva al Consulente e avrà la durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.

L'incarico potrà essere rinnovato alle medesime condizioni previa richiesta formale di una delle Parti ed accettazione dell'altra, da inviare a mezzo di PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.

E.C. TRAPANI 1905 S.r.l.
Timbro e firma Committente
Via Vincenzo Bellini, 2
91100 Trapani
P. IVA 02549930812
Codice Unico M5UXCR1

Timbro e firma Consulente

1c) Nel corso del periodo di validità del Mandato il Consulente ed i suoi rappresentanti effettueranno per conto della Committente esplorazioni sui Fornitori attualmente utilizzati dal Committente e su altri Fornitori graditi. A titolo di esempio si indicano di seguito le seguenti attività:

- ✓ Ricerca e Selezione di possibili soggetti Istituzionali per l'utilizzo di crediti di imposta;
- ✓ Supervisione, esame, valutazione e predisposizione fascicolo tecnico relativo ad agevolazioni con i crediti di imposta
- ✓ Assistenza per gestione e preparazione della modulistica necessaria al corretto espletamento delle procedure relative ai servizi proposti.
- ✓ Compagnia del Risparmio Srl svolgerà le verifiche preliminari della documentazione da trasmettere all' Advisor ed alla struttura finanziaria individuata, fornirà il supporto alla corretta gestione della documentazione utile per il rispetto delle procedure previste, assistenza alla gestione delle attività operative in caso di positiva valutazione del fascicolo tecnico e procederà al monitoraggio degli avanzamenti della procedura descritta.

Il Consulente si impegna ad eseguire l'incarico conferito dal cliente nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile. In funzione della complessità dell'operazione il consulente si avvarrà di propri collaboratori anche in relazione ai rapporti fiduciari

Il Consulente curerà, successivamente alla stipula dei contratti da parte della Committente, un servizio di verifica sulla congruità del Fornitore scelto rispetto ai servizi accettati ed un servizio di assistenza e gestione sulle comunicazioni amministrative, tecniche e commerciali che dovessero intercorrere tra la Committente ed il Fornitore prescelto, ivi compresa, a titolo di esempio, la compilazione di lettere di disdetta, di reclamo e quant'altro utile al miglior svolgimento del rapporto di fornitura stesso.

1d) La Committente indicherà al Consulente i referenti aziendali interni ed esterni utili per svolgere le necessarie attività, specificando nome e cognome, ruolo, telefono fisso e cellulare di servizio, mail aziendale, avendo procurato di informare gli stessi dell'accordo stipulato.

2) REMUNERAZIONE AL CONSULENTE

2a) La Committente riconoscerà al Consulente un compenso variabile a success fee, così articolato in funzione dei servizi assegnati:

Remunerazione del 5% (cinqueper cento) sul valore nominale degli F24 inviati mensilmente e gestiti dalla struttura finanziaria individuata, grazie all'incarico ricevuto con il presente Accordo. Il riferimento è allo specifico incarico tra SPV e Committente, nel quale la Committente si impegna a remunerare la SPV con il 75% (settanta cinque per cento) sul valore degli F24 affidati per la compensazione alla SPV.

2b) Il riconoscimento della percentuale convenuta al punto 2a avverrà con la seguente modalità:
SERVIZIO DI RISPARMIO SUGLI F24 TRAMITE SPV: la percentuale del 5% (cinqueper cento) verrà liquidata dal Committente al Consulente entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, da parte della SPV, delle quietanze di pagamento rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Le Parti avranno cura di osservare tutte le disposizioni di legge anche fiscali e tributarie dettate per la corretta esecuzione del presente contratto. Tutti i corrispettivi oggetto del presente accordo saranno soggetti ad IVA di legge. Tutte le fatture verranno saldate a 5 gg. d.f. Nel caso in cui i pagamenti dei compensi non siano effettuati nei termini di cui al precedente art. 2b, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

Timbro e firma Committente
F.C. TRAPANI 1906 S.r.l.
Via Vincenzo Bellini, 2
91100 Trapani
P. Iva 02549930812
Codice Univoco M6UXCR1

Timbro e firma Consulente



4) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PENALE PRE-CONCORDATA

4.1 La Committente e il Consulente hanno un obbligo di riservatezza relativamente ad ogni informazione ottenuta in esecuzione del presente incarico e sulla base delle leggi vigenti, comprese tutte le informazioni relative alla gestione dei contratti e si obbligano a non utilizzare tali informazioni e a non rivelarle, neppure parzialmente, a terzi.

Quanto sopra ad eccezione delle informazioni utili a svolgere, da parte del Consulente, le attività richieste dalla Committente in merito al presente.
Ogni informazione comunicata tra le Parti sia in forma scritta (cartacea e/o elettronica) sia in forma orale, dovrà essere considerata come confidenziale, riservata e segreta, salvo diversa indicazione comunicata per iscritto antecedentemente: essa pertanto non potrà essere comunicata a terzi né resa di pubblico dominio.

Il Consulente rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

4.2 SERVIZIO DI COMPENSAZIONE F24 TRAMITE SPV: Nel caso di affidamento di F24 a SPV successivi al primo invio, le Parti si impegnano al pieno rispetto del presente contratto in tema di gestione delle informazioni riservate, con particolare riferimento al divieto di elusione delle controparti, con applicazione di una penale pre-concordata.

Nel caso in cui venisse violato il divieto di cui sopra direttamente o indirettamente, sarà a insindacabile giudizio della Consulente cessare e annullare il presente accordo e chiedere eventuali danni.

Ognuna delle Parti si impegna ad evitare, senza esplicito consenso scritto (tramite mail/mail-pec) dell'altra Parte, qualsivoglia contrattualizzazione, accordo (scritto o verbale), che di fatto si configuri come un comportamento elusivo degli accordi sanciti nel presente contratto. Per comportamento elusivo, si intende ogni contatto diretto, indiretto, tramite terzi o interposta persona, al fine di negoziare separatamente con il Fornitore del servizio (segnatamente la SPV), referenti, partner, collaboratori e interlocutori della parte estromessa, per tutta la durata del presente Atto e nei successivi 12 (dodici) mesi dalla scadenza dello stesso. Si predispose con la presente clausola, di comune accordo, una penale allo scopo di dare effettività e il riconoscimento immediato del danno, da quantificarsi in base all'entità dell'affare in corso, individuabile nel mancato guadagno cagionato verso la Parte estromessa dall'affare o dal lucro cessante scaturente dalla trattativa effettuata dalla Parte inadempiente. La condotta elusiva è ravvisabile nei comportamenti di negoziazione diretta senza l'esplicito consenso scritto (tramite mail/mail-pec) e di fatto comportamento perpetrato con raggirio, inganno o altri artifici, idonei alla sottrazione dell'affare e impedendo la partecipazione dell'altra Parte. Si ravvisa la condotta elusiva anche tramite la sottrazione dei contatti forniti dalla parte estromessa, Come Fornitori, referenti, partner e interlocutori forniti da quest'ultima e/o a questa legati.

Le Parti stabiliscono sin d'ora una penale minima pre-concordata pari ad euro 100.000,00 (centomila,00). La valutazione del danno sarà affidata a un perito indipendente concordato tra le Parti al momento della contestazione o, in mancanza di accordo, nominato dall'autorità giudiziaria competente.

Timbro e firma Committente
F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.
Via Vincenzo Ballini, 2
91100 Trapani
P. Iva 02549930812
Codice Univoco M5UXCR1

Timbro e firma Consulente



Le Parti si impegnano a comunicare inderogabilmente e tempestivamente, sempre e comunque, per iscritto (tramite mail/mail-pec) all'altra Parte qualunque contatto avvenuto con i soggetti sopra indicati e/o comunicati dalla stessa o a questa riconducibili in qualsivoglia maniera.

4.3 Con il presente Accordo, le Parti sono autorizzate a comunicare le Informazioni:

- a) ai propri amministratori, dipendenti, Intermediari, consulenti, e professionisti e società terze ritenuti idonei per mezzi, capacità, organizzazione ed abilitazione in materia ("Persone Collegate") con obbligo per i medesimi, in forza di legge o di contratto, a mantenerle riservate;
- b) a soggetti terzi (nel prosieguo, "Terzi") diversi da quelli sopra specificati (Persone Collegate) con i quali sia stato preventivamente sottoscritto da parte di tali soggetti un Accordo di riservatezza - NDA, non-disclosure agreement);
- c) ove richiesto da disposizioni normative o da competenti Autorità sulla base dei poteri loro spettanti, ovvero nell'ambito di procedimenti avanti l'Autorità giudiziaria.

Le Parti, in ogni caso, si assumono piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente accordo di riservatezza, posta in essere da qualsiasi Persona Collegata o da Terzi ai quali siano state fornite Informazioni in relazione e nell'ambito dei fini indicati in premessa.

5) RECESSO E RISOLUZIONE

Le Parti avranno diritto di recedere immediatamente dal Contratto nel caso in cui l'altra Parte sia sottoposta a fallimento o altre procedure concorsuali o i loro amministratori condannati per reato non colposo.

Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto in caso di grave e reiterato inadempimento dell'altra Parte non sanato entro venti giorni dalla ricezione della relativa diffida ad adempiere, ai sensi del Codice Civile.

Per tutta la durata dell'incarico, ognuna delle Parti si obbliga a non nuocere all'altra Parte, ad adempiere al contratto nel rispetto del dovere di correttezza nel rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) e del dovere di buona fede (art. 1375 c.c.).

Le Parti concordano specificamente che in caso di revoca, per qualsivoglia motivo, del presente Accordo saranno comunque tutelati e dovuti tutti i compensi maturati dalle stesse sino a quel momento e tutti i compensi che matureranno da operazioni in essere, condotte in sinergia/partnership tra le Parti stesse, nel momento in cui interverrà la revoca stessa.

6) CLAUSOLA DI REFERENZIABILITA'

Sia la Committente che il Consulente potranno, a loro scelta, dichiarare, nei contenuti del proprio materiale cartaceo e/o del proprio sito e/o del proprio materiale pubblicitario, la condizione di rapporto di collaborazione, indicando l'altra parte, rispettivamente, come Fornitore o Partner (nel caso di contenuti resi pubblici dalla Committente), oppure come Cliente, Referente (nel caso di contenuti resi pubblici dal Consulente). Resta in ogni caso valida la riservatezza sui contenuti del presente Mandato ed allegati, come previsto al precedente punto 4.1).

7) TUTELA DATI PERSONALI

Al sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 205 del 04 settembre 2018, con entrata in vigore dal 19 settembre,) recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

Timbro e firma Committente
F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.
Via Vincenzo Bellini, 2
97100 Trapani
P. IVA 02549930812
Codice Univoco 15UXCR1

Timbro e firma Consulente



che non sia conseguente ad una violazione di legge, non determinerà l'invalidità o l'inefficacia del contratto stesso, che resterà per il resto valido e efficace.

12.2- Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

12.3- Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti si rimettono agli articoli del Codice Civile italiano in materia. Le Parti convengono di risolvere irritualmente eventuali controversie che potessero insorgere sull'applicazione e/o interpretazione del presente Mandato. Le Parti convengono che è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Il presente accordo è interamente dattiloscritto, non presenta nessuna cancellatura, consta di numero 6 (sei) pagine numerate + 1 allegato e viene redatto e sottoscritto in copie utili alla consegna a tutte le Parti.

In segno di accettazione del presente Accordo ed assunzione dei rispettivi impegni, le Parti si scambieranno via pec una copia del presente debitamente siglata in ogni sua pagina e firmata in calce dai rispettivi legali rappresentanti in Il

In fede

Timbro e firma Committente
F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.
 Via Vincenzo Bellini, 2
 91100 Trapani
 P. Iva 02549930812
 Codice Univoco M5UXCR1

Timbro e firma Consulente

Al sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., la Committente e Il Consulente approvano specificatamente le clausole qui di seguito richiamate e riassunte:
 art. 2 e sub (remunerazione al Consulente)
 art. 4 e sub (obblighi di riservatezza e penale pre-concordata)
 art. 5 (recesso e risoluzione)
 art. 9.1 (divieto di cessione)
 art. 12 e sub (condizioni contrattuali)

In fede

Timbro e firma Committente
F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.
 Via Vincenzo Bellini, 2
 91100 Trapani
 P. Iva 02549930812
 Codice Univoco M5UXCR1

Timbro e firma Consulente

All. NG



Francesco Vulpetti <vulpettifrancesco@gmail.com>

Situazione

3 messaggi

Valerio Antonini <valerioantonini@gmail.com>

20 marzo 2025 alle ore 14:53

A: Francesco Vulpetti <vulpettifrancesco@gmail.com>, cfo <cfo@sportinvest.srl>, "Prof. Avv. Roberto Schifani" <roberto.schifani@pinellschifani.com>

Caro Francesco,

Ho saputo della discussione stamattina con Geremia. Ritengo che siamo tutti un po' stressati. Detto ciò

1) Situazione con Alfieri molto chiara, Anzi ci ho parlato e ci incontriamo a breve per definire varie situazioni. Gli ho fatto un ulteriore bonifico di 25,000€ già entrato in circuito e che dovrebbero ricevere a brevissimo oggi .

2) ti sto mandando bonifico a Francesco Vulpetti di 7,000€ e per TRIREVI DI 8,000€ per totale 15,000€ , il tutto su whatsapp entro domani mattina.

3) inviarmi qui di nuovo contratto sponsorizzazione così lo firmiamo e siamo apposto con bilancio FC TRAPANI.

Ti chiedo ora di metterti costantemente a disposizione della segreteria per le incombenze delle verifiche CONSOB vista la nostra stima nei tuoi confronti. Non voglio assumere atteggiamenti avversi nei tuoi confronti anche perché sai che non sono una persona che da un lato si merita certi comportamenti

Francesco Vulpetti <vulpettifrancesco@gmail.com>
A: Valerio Antonini <valerioantonini@gmail.com>

20 marzo 2025 alle ore 15:59

Ciao Valerio,

in allegato file di word contenente contratto di sponsorizzazione compilato da Alberto Franceschetti

Ringrazio per la stima che credo di avere meritata con il mio lavoro quotidiano svolto con serietà e professionalità, grazie

(Testo tra virgolette nascosto)

--

Francesco Vulpetti

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Via Vincenzo Bellini, 2 - 91100 Trapani
Tel. 0923 873588 - Fax 0923 1876106
Mobile 328 6406566
Pec francescovulpetti@pec.trirevi.com

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono avere caratteristiche riservate e sono destinate esclusivamente alle persone o alla Società indicate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore vi preghiamo di distruggerlo e di inviare un messaggio all'indirizzo e-mail vulpettifrancesco@gmail.com. L'interessato può, inoltre, esercitare tutti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione sui propri dati, già previsti dall'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché dal capo III sezioni 1 - 4 del Regolamento (UE) 2016/679 entrato in vigore il 24 maggio 2016 e

Da: fctrapani1905@legalmail.it
Inviato: domenica 6 aprile 2025 19:11
A: fctrapani1905@legalmail.it
Cc: gruppoalfierispvsrl@pec.it; antonini@sportinvest.srl; pugliese.dr.angelo@pec.it; vulpettifrancesco@gmail.com; compagniadelrisparmio@pec.it
Oggetto: RE: Fw: Contratto per attività di compensazione F.C. TRAPANI 1905 SRL
Allegati: msg.eml (942 KB); F24 CALCIO FEBBRAIO 2025.pdf; f24 shark competenza febbraio.pdf

Buonasera,

Oltre a richiedere conferma dell'avvenuta compensazione per la giornata di Lunedì dell'F24 inviatovi la scorsa settimana, sono ad inviarvi altri 2 come anticipato.

Uno riguarda il FR TRAPANI 1095 e uno TRAPANI SHARK .

Per il FC TRAPANI, importo complessivo è : 242.190,35 Euro;

il 75% è 181.642, 76 Euro. Pertanto sarà da noi rimborsato in 10 rate da 18.164,20 Euro , la cui prima sarà pagata il giorno dopo l'avvenuta compensazione.

Per il TRAPANI SHARK, importo complessivo è : 177.433,48 Euro;

il 75% è 133.075,11 Euro. Pertanto sarà da noi rimborsato in 10 rate da 13.370.51 Euro, la cui prima sarà pagata il giorno dopo l'avvenuta compensazione.

Attendiamo le vostre conferme su tutto.

Gradito della cooperazione che stiamo portando avanti, invio cordiali saluti

VALERIO ANTONINI

PRESIDENTE

--
F.C. TRAPANI 1905 S. R.L.
Via Vincenzo Bellini, 2
91100 TRAPANI

Da: gruppoalfierispvsrl@pec.it
Inviato: lunedì 7 aprile 2025 00:05
A: fctrapani1905@legalmail.it
Cc: pugliese.dr.angelo; compagniadelrisparmio
Oggetto: RE: Fw: Contratto per attività di compensazione F.C. TRAPANI 1905 SRL

Buongiorno,

Con la presente Vi informiamo che abbiamo provato ad effettuare le compensazioni dei VS F24, ma non risulta ancora alcuna autorizzazione.

Per procedere alle compensazioni attendiamo visura camerale della TRAPANI SHARK unitamente agli F24 (eventualmente aggiornati) da quietanzare, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante (a colori).

Di seguito comunichiamo il codice fiscale da autorizzare sul cassetto fiscale del Cessionario quale Gestore / Incaricato alla compensazione

F4: DVTMRA68S08D643P

In attesa di vostre, l'occasione ci è gradita per porgere i nostri più

GRUPPO ALFIERI SPV SRL

LEGALE RAPPRESENTANTE

Alfieri Gianluca

Da "fctrapani1905@legalmail.it" fctrapani1905@legalmail.it
A gruppoalfierispvsrl@pec.it, antonini@sportinvest.srl
Cc pugliese.dr.angelo@pec.it
Data Fri, 4 Apr 2025 20:24:15 +0200 (CEST)
Oggetto RE: Fw: Contratto per attività di compensazione F.C. TRAPANI 1905 SRL

Buonasera,

La presente per avere vostra conferma, come già comunicato al Presidente Antonini dal Dottor Pugliese, del pagamento dell'F24 della società Trapani Shark che vi abbiamo inviato. In modo da poter verificare nel cassetto fiscale Lunedì mattina.

Trattandosi di 164.558,17 Euro, il 75% corrisponde a 123.418,62 Euro che come da intese con il Dottor Pugliese, pagheremo con 10 importi di 12.341,80 euro. Il primo di questi pagamenti avverrà nella giornata di Lunedì 7 Aprile 2025.

Inoltre, sarebbe opportuno sottoscrivere identico accordo della FC TRAPANI 1905 anche con la TRAPANI SHARK, in modo da avere tutto conforme., Siamo d'accordo? Se lo inviate, possiamo re inviarlo contro firmato.

Abbiamo predisposto il 5to pagamento da 25,000 Euro del primo importo da poi pagato. Con valuta Lunedì stesso.

Martedì 8 Aprile vi invieremo altri 2 F24, uno dell'Fc Trapani Calcio e uno nuovamente della TRAPANI SHARK SRL in modo che possiamo veicolarlo come quello di questo mese.

Qualsiasi cosa vi prego di chiamare il Presidente Antonini a numero di Telefono +39 3429288294.

Cordiali Saluti,

--

F.C. TRAPANI 1905 S. R.L.
Via Vincenzo Bellini, 2
91100 TRAPANI
Partita Iva nr. 02549930812
Codice SDI nr M5UXCR1
e-mail: segreteria@fctrapani1905.net
pec: fctrapani1905@legalmail.it

In data 2025-02-11T20:16:50+0100, gruppoalfierispvsrl@pec.it ha scritto: